

Circolare tecnica sulle Società di Mutuo Soccorso ***(Aggiornata al 24 dicembre 2019)***

Parte A

Premessa

La legge sulle Società di Mutuo Soccorso è la 3818 del 1886, modificata nel 2012. Essa prevede: all'articolo 1 le attività tipiche, all'articolo 2 le attività non conformi o vietate. Il DM 6 marzo 2013 prevede gli obblighi da ottemperare per le SMS, in primis le modifiche statutarie obbligatorie, per le quali erano previsti 36 mesi di tempo. Viene inoltre prevista l'iscrizione nella nuova sezione delle imprese sociali presso le CCIA, insieme alle cooperative sociali.

Il Testo Unico del Terzo Settore (TUTS), cioè il DL 117-2017 prevede all'articolo 43 la possibilità per le SMS che ritengono di non essere più tali sulla base della 3818 rinnovata nel 2012 la possibilità di trasformarsi in APS-ETS entro il 30 giugno 2020 senza perdere il patrimonio sociale.

Le SMS dovranno iscriversi al RUNTS, mantenendo tuttavia la struttura statutaria propria prevista dal DM 6 marzo 2013 e dalla 3818, senza ulteriori modifiche al TUTS.

Sempre nel DL 117-2017 (TUTS) viene previsto all'articolo 44 che alle SMS non si applica l'obbligo di versamento del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 59-1992.*

Infine, all'articolo 44 DL 117-2017 TUTS), in deroga alle norme sopracitate, le SMS che hanno una raccolta di quote associative inferiori ai 50 mila euro anno non sono soggette all'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese sociali della CCIA.

Conclusioni:

- Le SMS che vogliono rimanere tali devono adeguare lo statuto al più presto, essendo scaduti i termini a marzo 2016, e adeguare le attività agli articoli uno e due della 3818.
- Le SMS sdoppiate che hanno aggiornato lo statuto non hanno particolari problemi, le attività che svolgono sono sicuramente non commerciali, e quindi potrebbero optare per il 2020 per la richiesta di cancellazione al registro imprese sociali della CCIA, con vantaggi burocratici e economici. Sarebbe tuttavia utile svolgere attività mutualistiche.
- Le SMS che svolgono attività commerciali e/o non svolgono attività mutualistiche devono scegliere al più presto se sdoppiarsi o trasformarsi secondo l'articolo 43 del DL 117-2017, possibilmente entro fine 2019, in tal caso rientrerebbero nel caso sopracitato.
- Dal punto di vista contabile per le dichiarazioni 2018 e 2019 le SMS verranno ancora considerate società di capitale con la specificità di impresa sociale, beneficiando della riduzione del 50% di tassazione sugli utili.

- Dalla dichiarazione 2020 (nel 2021) verranno considerate ENC quelle che avranno optato per la cancellazione dal registro imprese sociali, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.
- Per i bilanci 2019 dovranno essere rivisti i piani dei conti per non considerare più i ricavi di somministrazione da soci come corrispettivi, ma quali ricavi istituzionali di natura mutualistica, essendo inferiori ai costi di mercato. Dovranno essere valorizzate, inoltre, le attività sociali per i soci, se a costo zero dovranno far parte della relazione sociale.
- Le SMS sono soggette a revisione biennale. Quelle che rimarranno tali dovranno continuare a versare il contributo previsto. La revisione può essere svolta dal Ministero competente o da una centrale cooperativa aderendo direttamente o ad associazioni a loro volta aderenti ad una centrale cooperativa.

Riferimenti normativi:

Legge 3818-1886 rivista dopo dl sviluppo bis 2012, articolo 23.

DM 6 marzo 2013, in attuazione del DL 2012

DL 3 luglio 2017, n°117 (TU terzo settore)

Legge 59 del 1992, legge quadro su cooperative e mutue

*L'art. 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ha istituito il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Parte B

Mutua Ligure: proposta per le Società di mutuo soccorso aderenti ARCI

Premessa

Il 28 marzo 2013 nasce Mutua Ligure (o ML), una Società di Mutuo Soccorso ad adesione volontaria senza finalità speculative né di lucro. Persegue la mutua solidarietà fra i suoi aderenti, per difenderne il diritto alla salute attraverso l'auto-aiuto. I soci di ML possono usufruire dei Piani di assistenza organizzati dalla Mutua per l'accesso a prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrative e/o aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN avvalendosi, per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare, sia di condizioni tariffarie agevolate, grazie alla forte capacità negoziale collettiva, sia di coperture economiche della spesa sostenuta.

Arci Liguria è tra i soci fondatori di Mutua Ligure in quanto, attraverso questa realtà, intende promuovere tra le SMS ad essa aderenti la realizzazione di forme di mutualità indiretta.

Infatti, ai sensi della sopracitata legge 3818/1886 e sue recenti modificazioni del 2012, una SMS può essere socia ordinaria di un'altra SMS che eroga concretamente le prestazioni ed i servizi – **obbligatori per legge** - ai soci della prima.

Per maggiori informazioni sulla Mutua Ligure è possibile visitare il sito www.mutualigure.it o richiedere il depliant informativo al proprio Comitato Territoriale e/o al Comitato Regionale.

Proposta

Le SMS aderenti Arci possono aderire alla Mutua Ligure con un contributo annuo agevolato pari a € **100,00**.

Inoltre, in data 22 novembre u.s., il CdA di Mutua Ligure ha deliberato di prevedere una condizione agevolata in termini di costo di adesione, per i piani Base A e B, per le Società di Mutuo Soccorso aderenti Arci.

Tale condizione prevede degli scaglioni legati al numero di possibili nuovi soci; di seguito si riportano le tabelle dettagliate:

PIANO A		PIANO B	
ISCRITTI**	COSTO	ISCRITTI**	COSTO
fino a 300	€ 5,00	fino a 200	€ 8,00
da 301 a 600	€ 4,00	da 201 a 400	€ 7,00
sopra 601	€ 2,00	da 401 a 600	€ 6,00
		sopra 601	€ 5,00

****somma iscritti di tutte le SMS ARCI**

In merito a tale proposta di evidenza che:

1. il numero degli iscritti è considerato sommando tutti i soci che intendono iscriversi a Mutua Ligure di tutte le SMS aderenti ARCI della Liguria, NON del singolo sodalizio
2. i contributi annui previsti per i soci delle SMS aderenti ARCI sono estremamente vantaggiosi visto che il contributo ordinario sarebbe pari a € 15,00 per il piano A e € 25,00 per il piano B
3. in base a quanto previsto dall'art. 3 della legge 3818/1886, secondo il quale una Società di Mutuo Soccorso può diventare socio ordinario di un'altra Società di Mutuo Soccorso, **non sarà necessario far compilare i moduli di adesione ad ogni singolo individuo**. Sarà sufficiente che la SMS, socio ordinario di ML, invii a Mutua Ligure l'elenco dei propri soci da inserire. La modulistica sarà necessaria solo nel caso in cui un socio decidesse di sottoscrivere un piano individuale (Tutela L1 o Tutela L2).

Allegati alla presente comunicazione, trovate i moduli in cui indicare i nominativi dei soci e delle socie delle singole SMS che intendono aderire a ML per il 2020.

La Società di Mutuo Soccorso che intende aderire alla Mutua Ligure deve:

- 1. provvedere al versamento del contributo annuo agevolato per il 2020**
- 2. compilare e far pervenire al proprio Comitato Territoriale di riferimento gli elenchi dei soci e delle socie che intendono iscriversi alla ML entro e non oltre venerdì 17 gennaio p.v.**

Per chiarimenti e informazioni:

Giovanni Durante, durante@arci.it

Davide Traverso, davide.traverso@arciliguria.it

Walter Massa, walter.massa@arci.it